LA COMMISSIONE DI VIGILANZA
SUI FONDI PENSIONE

VISTO il Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito: Decreto lgs. n. 252/2005) recante la "*Disciplina delle forme pensionistiche complementari*", come modificato e integrato dal Decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147;

VISTO l'art. 18, comma 2, del Decreto lgs. n. 252/2005 [*omissis*];

VISTO l'art. 19-*quater*, del Decreto lgs. n. 252/2005, in materia di sanzioni amministrative;

VISTO, in particolare, l'art. 19-*quater*, del Decreto lgs. n. 252/2005, nella parte in cui dispone che gli enti rispondono in solido del pagamento della sanzione, salvo il diritto di regresso nei confronti del responsabile della violazione;

VISTO l'art. 19-*quinquies*, del Decreto lgs. n. 252/2005, nella parte in cui disciplina la pubblicazione dei provvedimenti sanzionatori della COVIP;

VISTA la Legge n. 689/1981, applicabile, salvo quanto diversamente previsto, alle sanzioni irrogate dalla COVIP, ai sensi dell'art. 19-*quater* del Decreto lgs. n. 252/2005;

VISTO il Regolamento in materia di procedure sanzionatorie, adottato dalla COVIP con Deliberazione del 30 maggio 2007, applicabile fino al 7 agosto 2020;

VISTO il Regolamento in materia di procedura sanzionatoria della COVIP, adottato con Deliberazione del 29 luglio 2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 7 agosto 2020, n. 197;

VISTO il Regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari, di cui alla Deliberazione COVIP del 25 maggio 2016, adottato ai sensi dell'art. 19 del Decreto lgs. 252/2005, e in particolare l'art. 7, comma 6, e l'art. 11, comma 1;

VISTI gli "Orientamenti COVIP in materia di adesione alle forme pensionistiche complementari da parte dei pensionati", approvati dalla Commissione il 24 gennaio 2008, nei quali risulta chiarito che: "*per i titolari di pensione di vecchiaia o, comunque, per coloro che abbiano raggiunto il limite di età previsto per il conseguimento di tale trattamento pensionistico, l'adesione alle forme di previdenza complementare risulta preclusa. Per tali pensionati, la disciplina di settore ammette solo la possibilità di continuare la contribuzione su posizioni aperte in forza di adesioni avvenute almeno un anno prima della data del pensionamento*";

VISTO l'art. 8, comma 11, del Decreto lgs. n. 252/2005, nella parte in cui dispone che "*La contribuzione alle forme pensionistiche complementari può proseguire volontariamente oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che l'aderente, alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare*.";

VISTO che, con riferimento all'art. 8, comma 11, del Decreto lgs. n. 252/2005, la COVIP ha precisato con detti Orientamenti che per raggiungimento dell'età pensionabile è da intendersi il compimento dell'età prevista nel regime obbligatorio di appartenenza per il conseguimento della pensione di vecchiaia e che a tale concetto, per logica connessione, è da ricondursi anche il successivo riferimento "alla data del pensionamento";

VISTA la Deliberazione COVIP del 22 luglio 2010, in materia di "Comunicazioni agli iscritti", modificata con Deliberazione del 22 febbraio 2017 nelle parti in cui – relativamente alla Sezione 2 – Posizione individuale maturata delle "Comunicazioni in caso di erogazione delle prestazioni" – dispone: "*Nei casi di trasferimento, riscatto totale e prestazione pensionistica in capitale, riportare le informazioni contenute nella Sezione 3 dello Schema di comunicazione periodica, relativamente al periodo compreso tra il 31 dicembre dell'anno precedente e la data in cui la posizione individuale viene disinvestita*" e, nella Sezione 3 dello Schema di comunicazione periodica, dispone di: "*Riportare il valore della posizione individuale alla fine del periodo di riferimento e alla fine dell'anno precedente. La posizione individuale è indicata al netto degli oneri gravanti nella fase di accumulo e dell'imposta sostitutiva*";

VISTA, inoltre, la citata Deliberazione COVIP del 22 luglio 2010 nella parte in cui – relativamente alla Sezione 1 – Dati identificativi – dispone di "*Indicare i dati anagrafici del richiedente (cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale), la tipologia di adesione (individuale o su base collettiva), il codice di adesione/numero di polizza, la data di adesione alla forma pensionistica complementare e quella di iscrizione alla previdenza complementare*";

VISTA la citata Deliberazione COVIP, nella Sezione 2 – Posizione individuale maturata – ove dispone, altresì: "*Nei casi di riscatto parziale e anticipazione, indicare il totale dei contributi versati nel periodo compreso tra il 31 dicembre dell'anno precedente e la data in cui la relativa parte di posizione individuale viene disinvestita, il valore della posizione individuale maturata alla stessa data, nonché l'ammontare dei contributi versati e non dedotti*";

CONSIDERATO che il PIP [*omissis*], iscritto all'Albo [*omissis*], gestito da [*omissis*] (di seguito: SOCIETÀ), è stato oggetto di una verifica ispettiva da parte della COVIP [*omissis*];

CONSIDERATO che nell'ambito di tale attività ispettiva è stata, tra l'altro, esaminata l'attività di raccolta delle adesioni svolta dalla SOCIETÀ nel periodo [*omissis*] e le Comunicazioni inviate agli aderenti a seguito di prestazioni erogate in detto periodo;

CONSIDERATO che sono emerse criticità circa le procedure seguite per la raccolta delle adesioni e circa quelle relative alle Comunicazioni inerenti alle erogazioni delle prestazioni e la mancata vigilanza da parte del Responsabile del PIP;

VISTO l'atto di contestazione del [*omissis*], notificato in data [*omissis*], con il quale, in esito all'attività di vigilanza svolta, il Direttore Generale ha dato avvio al procedimento sanzionatorio nei confronti del Responsabile del PIP;

VISTO l'art. 5, comma 3, del Decreto lgs. n. 252/2005, il quale pone in capo al Responsabile del PIP l'obbligo di verificare che la gestione della forma pensionistica complementare sia svolta nell'esclusivo interesse degli aderenti e dei beneficiari, nonché nel rispetto della normativa vigente e delle previsioni stabilite nei regolamenti e nei contratti;

VISTA la Deliberazione COVIP del 31 ottobre 2006, con la quale è stata data attuazione all'art. 19, comma 2, lett. *g*), del Decreto lgs. n. 252/2005 al tempo in vigore, nella parte in cui attribuisce alla Commissione la competenza ad elaborare schemi per gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari, e nell'ambito della medesima Deliberazione, l'Allegato 1 allo schema di regolamento dei PIP, nel quale vengono specificate le funzioni rimesse al responsabile della forma pensionistica, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Decreto lgs. n. 252/2005;

VISTO l'art. 6, comma 1, dell'Allegato "Disposizioni in materia di responsabile" al regolamento del PIP [*omissis*], al tempo in vigore, che attribuisce al responsabile il compito di vigilare sull'osservanza della normativa, del Regolamento e delle Condizioni Generali di Contratto, nonché sul rispetto delle buone pratiche e dei principi di corretta amministrazione del PIP nell'esclusivo interesse degli Aderenti;

VISTO l'art. 6, comma 2, lett. *c*), dell'Allegato "Disposizioni in materia di responsabile" al regolamento del PIP [*omissis*], al tempo in vigore, che attribuisce al responsabile il compito di effettuare controlli sull'adeguatezza dell'organizzazione dedicata a soddisfare le esigenze informative degli aderenti, sia al momento del collocamento che durante il rapporto, nonché quello di verificare la completezza ed esaustività delle informazioni contenute nelle comunicazioni periodiche agli Aderenti ed in quelle inviate in occasione di eventi particolari;

CONSIDERATO, nello specifico, che, come rappresentato nella lettera di contestazione, nel corso dell'ispezione è stato estratto un campione di [*omissis*] pratiche di adesione al PIP sulla totalità delle n. [*omissis*] adesioni avvenute nel periodo oggetto di analisi. In tale campione sono state inserite tutte le adesioni effettuate da parte di soggetti di età superiore ai 67 anni al momento dell'iscrizione al PIP [*omissis*] e ulteriori n. [*omissis*] pratiche selezionate in modo casuale;

CONSIDERATO che in riferimento a tale campione sono emerse irregolarità da parte della SOCIETÀ sia per quanto riguarda l'adesione al PIP di soggetti già iscritti ad altre forme di previdenza complementare (per i quali era obbligatorio, in base alla normativa di settore, far sottoscrivere all'aderente la Scheda dei costi del fondo di precedente adesione e l'acquisizione

agli atti di detto documento), sia per quanto riguarda la non corretta adesione al PIP di soggetti ultrasessantasettenni;

CONSIDERATO che segnatamente è stato accertato che:

a) in tutte le n. [*omissis*] pratiche di adesione, riguardanti l'adesione di soggetti già iscritti ad altre forme di previdenza complementare, non risultava acquisita da parte della SOCIETÀ, come dovuto in base alle Disposizioni COVIP sulla raccolta delle adesioni, la Scheda dei costi sottoscritta dall'aderente. Tra questi casi, in n. [*omissis*] di essi il Modulo di adesione riportava l'espressa indicazione della mancata consegna della Scheda dei costi della forma pensionistica di provenienza mentre nei restanti n. [*omissis*] casi, pur in presenza dell'indicazione nel Modulo di adesione della consegna della Scheda dei costi, la stessa non era presente tra la documentazione presentata agli ispettori;

b) in n. [*omissis*] pratiche di adesione di aderenti con età maggiore di 67 anni è stato riscontrato, sulla base della documentazione prodotta dalla SOCIETÀ, che si trattava di soggetti che non erano già iscritti in precedenza a una forma di previdenza complementare e che non svolgevano alcuna attività lavorativa [*omissis*];

CONSIDERATO che nella lettera di contestazione è stata contestata l'inadeguatezza delle procedure di raccolta delle adesioni al PIP adottate dalla SOCIETÀ;

CONSIDERATO, inoltre, che è stato rilevato che in un numero significativo di casi è emerso anche il mancato rispetto di quanto indicato dalla COVIP negli "Orientamenti in materia di adesione alle forme pensionistiche complementari da parte dei pensionati", essendo stata accolta l'adesione per la prima volta alla previdenza complementare di soggetti ultrasessantasettenni che non avevano già aderito in precedenza ad altre forme di previdenza complementare e non svolgevano alla data dell'adesione attività lavorativa;

CONSIDERATO poi che, quanto alle procedure relative alle Comunicazioni inviate dalla SOCIETÀ successivamente all'avvenuta erogazione di prestazioni, nel corso dell'ispezione è stato estratto un campione di n. [*omissis*] pratiche e che in relazione a tale campione, è stato accertato che:

a) in tutte le [*omissis*] Comunicazioni relative a trasferimenti, riscatti totali e prestazioni pensionistiche in capitale esaminate, nella Sezione 2 delle predette Comunicazioni è stato riportato il valore della posizione individuale al lordo, anziché al netto come previsto dalle Disposizioni COVIP, della fiscalità dei rendimenti maturati nel periodo tra il 31 dicembre dell'anno precedente e la data di disinvestimento;

b) in [*omissis*] casi le Comunicazioni non riportavano la data di iscrizione del soggetto alla previdenza complementare, come invece previsto dalle Disposizioni COVIP;

c) in [*omissis*] casi mancava l'indicazione, come dovuto in base alle Disposizioni COVIP, sia del valore della posizione individuale alla data di disinvestimento, sia quello della redditività della gestione del periodo intercorrente tra il 31 dicembre dell'anno precedente alla già menzionata data di disinvestimento;

CONSIDERATO che è stato, dunque, ritenuto accertato che le molteplici irregolarità riscontrate in sede ispettiva, con riferimento alle Comunicazioni inviate agli aderenti ad esito dell'erogazione di talune prestazioni, evidenziano la presenza di disfunzioni nel processo interno di produzione delle predette Comunicazioni, nonché la mancanza di idonei controlli interni volti a verificare il rispetto della citata Deliberazione COVIP del 22 luglio 2010, in materia di comunicazioni agli iscritti;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Decreto lgs. n. 252/2005, il Responsabile della forma pensionistica è tenuto a verificare che la gestione della stessa sia svolta nell'esclusivo interesse degli aderenti e nel rispetto della normativa vigente e delle previsioni stabilite nei regolamenti e nei contratti;

CONSIDERATO che con la lettera di contestazione è stata, quindi, contestata:

- quanto alle procedure di raccolta delle adesioni:

  A) la violazione del dovere, previsto dall'art. 5, comma 3, del Decreto lgs. n. 252/2005, di vigilare sull'osservanza dell'art. 7, comma 6, del Regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari, di cui alla Deliberazione COVIP del 25 maggio 2016;

B) la violazione del dovere, previsto dall'art. 5, comma 3, del Decreto lgs. n. 252/2005, di vigilare sull'osservanza degli Orientamenti COVIP in materia di adesione alle forme pensionistiche complementari da parte dei pensionati del 24 gennaio 2008;

- quanto alle procedure relative alle Comunicazioni inviate dalla SOCIETÀ successivamente all'avvenuta erogazione di prestazioni:

C) la violazione del dovere, previsto dall'art. 5, comma 3, del Decreto lgs. n. 252/2005, di vigilare sull'osservanza della Deliberazione COVIP del 22 luglio 2010, recante Disposizioni in materia di comunicazioni agli iscritti, modificata con Deliberazione del 22 febbraio 2017;

RILEVATO che le predette violazioni sono state contestate anche alla SOCIETÀ, in qualità di obbligato in solido, tramite separata notifica dei predetti atti di contestazione;

CONSIDERATO che con i citati atti di contestazione i destinatari sono stati resi edotti della facoltà di presentare controdeduzioni, nonché di richiedere di essere convocati personalmente in audizione, nel termine di 60 giorni dalla notifica degli stessi;

ESAMINATE le controdeduzioni [*omissis*];

[*omissis*];

VISTA la richiesta di audizione formulata dal Responsabile del PIP nelle proprie controdeduzioni;

ESAMINATO il verbale dell'audizione del Responsabile del PIP del [*omissis*];

[*omissis*]

RITENUTO che le argomentazioni difensive complessivamente addotte dagli interessati in riferimento alla fattispecie contestata sotto la lettera A), relativa alla violazione dell'art. 7, comma 6, del Regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari, di cui alla Deliberazione COVIP del 25 maggio 2016, siano tali da portare a una diversa valutazione di quanto contestato con il sopra menzionato atto del [*omissis*];

RITENUTO, in particolare, che dalle controdeduzioni è emerso, da un lato, che la SOCIETÀ ha correttamente reso edotto il Collocatore degli adempimenti dovuti in base alla predetta previsione e, dall'altro, che tale profilo ha formato oggetto di periodici controlli di *audit* [*omissis*] funzionali ad assicurare l'osservanza dell'art. 7, comma 6, del Regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari, di cui alla Deliberazione COVIP del 25 maggio 2016;

RITENUTO pertanto che, alla luce degli elementi emersi a seguito delle controdeduzioni, sussistano i presupposti per l'archiviazione del procedimento sanzionatorio limitatamente alla fattispecie contestata sotto la lettera A), relativa alla violazione dell'art. 7, comma 6, del Regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari, di cui alla Deliberazione COVIP del 25 maggio 2016;

RITENUTO che le argomentazioni difensive complessivamente addotte dagli interessati in riferimento alla fattispecie contestata sotto la lettera B), relativa alla violazione degli "Orientamenti COVIP in materia di adesione alle forme pensionistiche complementari da parte dei pensionati" del 24 gennaio 2008, non siano invece idonee a revocare in dubbio che le procedure non fossero adeguate e che difettassero idonei controlli, funzionali ad assicurare il rispetto di quanto previsto in tema di preclusione all'adesione nei citati Orientamenti COVIP del 24 gennaio 2008;

RITENUTO, in particolare, che in sede di contraddittorio sia emerso come la SOCIETÀ avesse consapevolezza dei requisiti di ingresso al PIP e dei limiti alla sottoscrizione dettati dalla normativa in relazione all'età dell'aderente (avendo definito un *Target Market* allineato a tali previsioni) ma che tali regole non siano state poi adeguatamente tradotte nella procedura in essere presso il Collocatore [*omissis*];

RITENUTO che, in sede di contraddittorio, non sono stati prodotti elementi volti a confutare l'inidoneità dei processi adottati e la mancanza di controlli volti a verificare il rispetto degli Orientamenti COVIP del 24 gennaio 2008;

RITENUTO che il Responsabile, non abbia fornito elementi di prova circa l'effettuazione, da parte dello stesso, di controlli sulle singole pratiche di adesione;

RITENUTA accertata, sulla base delle risultanze istruttorie, la mancata vigilanza da parte del Responsabile del PIP sul rispetto degli "Orientamenti COVIP in materia di adesione alle forme

pensionistiche complementari da parte dei pensionati" del 24 gennaio 2008, contestata sotto la lettera B) con il sopra menzionato atto del [*omissis*], notificato in data [*omissis*];

RITENUTO che la mancata vigilanza da parte del Responsabile del PIP sul rispetto degli Orientamenti COVIP del 24 gennaio 2008, costituisca violazione dell'art. 5, comma 3, del Decreto lgs. n. 252/2005;

RITENUTO che la succitata violazione sia imputabile a titolo di colpa nei riguardi del Responsabile del PIP;

RITENUTO che le argomentazioni difensive complessivamente addotte dagli interessati in riferimento alla fattispecie contestata sotto la lettera C), relativa alla violazione della Deliberazione COVIP del 22 luglio 2010, recante Disposizioni in materia di comunicazioni agli iscritti, modificata con Deliberazione del 22 febbraio 2017, non siano idonee a revocare in dubbio la sussistenza di tutte le difformità evidenziate nelle lettere di contestazione rispetto alle istruzioni dell'Autorità, limitandosi gli interessati ad affermarne il carattere esclusivamente formale delle stesse;

RITENUTO che risulti confermata la sussistenza di disfunzioni nel processo interno di produzione delle Comunicazioni inviate agli aderenti ad esito dell'erogazione di talune prestazioni, nonché la mancanza di idonei controlli interni volti a verificare il rispetto della citata Deliberazione COVIP del 22 luglio 2010, in materia di comunicazioni agli iscritti;

CONSIDERATO che il Responsabile del PIP ha fornito con le controdeduzioni, relativamente alla sola contestazione riguardante le Comunicazioni concernenti l'erogazione delle prestazioni, gli elenchi del campione di pratiche dallo stesso esaminate - nessuna delle quali corrispondente a quelle verificate in sede ispettiva - per le quali ha richiesto la relativa documentazione alla SOCIETÀ [*omissis*], riferendo che a seguito dell'esame delle stesse non ha rilevato criticità;

CONSIDERATO, tuttavia, che il Responsabile del PIP ha dichiarato nelle controdeduzioni che le suddette verifiche effettuate sulle Comunicazioni concernenti l'erogazione delle prestazioni hanno avuto riguardo soltanto alla completezza della documentazione, ai tempi di erogazione e alla comunicazione della prestazione all'iscritto. Relativamente a detto ultimo aspetto il Responsabile ha, poi, affermato che la sua verifica si è limitata a controllare la presenza della Comunicazione e la correttezza della fiscalità applicata mentre non ha formato oggetto di controlli la struttura delle Comunicazioni di erogazione delle prestazioni inviate agli iscritti;

RITENUTA pertanto accertata, sulla base delle risultanze istruttorie, la violazione del dovere, previsto dall'art. 5, comma 3, del Decreto lgs. n. 252/2005, di vigilare sull'osservanza della Deliberazione COVIP del 22 luglio 2010, recante Disposizioni in materia di comunicazioni agli iscritti, modificata con Deliberazione del 22 febbraio 2017 contestata con le citate lettere di contestazione;

RITENUTO che la mancata vigilanza da parte del Responsabile del PIP sul rispetto della citata Deliberazione COVIP del 22 luglio 2010, costituisca violazione dell'art. 5, comma 3, del Decreto lgs. n. 252/2005;

RITENUTO che la succitata violazione sia imputabile a titolo di colpa nei riguardi del Responsabile del PIP;

VISTO l'art. 19-*quater*, comma 2, lett. *b*), del Decreto lgs. n.252/2005, nella parte in cui dispone, tra l'altro, che i Responsabili delle forme pensionistiche complementari che non osservano le disposizioni previste nell'art. 5 del medesimo Decreto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 25.000;

VISTO l'art. 19-*quater*, comma 4, del Decreto lgs. n. 252/2005, che indica la normativa applicabile ai procedimenti sanzionatori della COVIP e i criteri per la determinazione dell'entità delle sanzioni, prevedendo inoltre che gli enti rispondano in solido del pagamento delle sanzioni, salvo il diritto di regresso per l'intero nei confronti del responsabile della violazione;

CONSIDERATE le iniziative che la SOCIETÀ ha dichiarato di aver posto in essere, successivamente all'intervento ispettivo ed entro il termine di presentazione delle controdeduzioni, volte all'implementazione, nelle more della revisione del processo di raccolta delle adesioni di clienti con età maggiore di 67 anni, di un controllo automatico da parte del Collocatore, finalizzato a non consentirne l'adesione, nonché all'implementazione di un primo

controllo aggiuntivo svolto dalla SOCIETÀ al fine di verificare che non avvengano adesioni da parte di clienti con età maggiore di 67 anni;

CONSIDERATE le iniziative che la SOCIETÀ ha dichiarato di aver posto in essere, successivamente all'intervento ispettivo ed entro il termine di presentazione delle controdeduzioni, volte alla revisione del *format* delle Comunicazioni agli aderenti, oggetto di rilievo, al fine assicurarne la conformità alla normativa vigente in materia. A ciò si è inoltre aggiunto l'invio di nuove comunicazioni, sostitutive di quelle oggetto di rilievo, ai clienti inclusi nel campione selezionato dalla COVIP;

DELIBERA

- di archiviare il procedimento sanzionatorio, avviato con lettera di contestazione del [*omissis*], in riferimento alla contestata violazione sotto la lettera A), del dovere, previsto dall'art. 5, comma 3, del Decreto lgs. n. 252/2005, di vigilare sull'osservanza della Deliberazione COVIP del 25 maggio 2016, recante il Regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari, nei riguardi di:

Daria Altobelli, Responsabile del PIP [*omissis*];

e

[*omissis*];

- di irrogare, ad esito delle contestazioni effettuate con la lettera sopra richiamata, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie a carico dei soggetti di seguito indicati, di cui ingiunge il pagamento, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, degli importi indicati, oltre alle spese di procedimento:

- Daria Altobelli, Responsabile del PIP [*omissis*]: euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00) per la violazione sotto la lettera B) del dovere, previsto dall'art. 5, comma 3, del Decreto lgs. n. 252/2005, di vigilare sull'osservanza degli Orientamenti COVIP in materia di adesione alle forme pensionistiche complementari da parte dei pensionati, del 24 gennaio 2008; euro 1.000,00 (mille/00) per la violazione sotto la lettera C) del dovere, previsto dall'art. 5, comma 3, del Decreto lgs. n. 252/2005, di vigilare sull'osservanza della Deliberazione COVIP del 22 luglio 2010, recante Disposizioni in materia di comunicazioni agli iscritti, modificata con Deliberazione del 22 febbraio 2017;

e

- [*omissis*]: euro 5.050,00 (cinquemilacinquanta/00), pari alla somma delle sanzioni sopra indicate, quale soggetto obbligato in solido;

[*omissis*][1]

5 dicembre 2022

Il Presidente
Mario Padula

[1] Alla luce di quanto disposto dal TAR Lazio con Ordinanze cautelari del 15 febbraio 2023, rese nei giudizi promossi dalla SOCIETÀ che gestisce il PIP e dagli Amministratori e Sindaci della stessa, nella presente Deliberazione è omessa l'indicazione dei dati identificativi della SOCIETÀ.